

Repressione degli abusi edilizi all'interno dei parchi

Data di pubblicazione: 02/07/2018

Si segnala la **sentenza n. 3533 del 29 maggio 2018** con cui il **TAR Campania, Napoli -Sezione Terza** ha affrontato interessanti questioni in ordine all'adozione di misure sanzionatorie in relazione ad interventi abusivi realizzati all'interno dei parchi.

In particolare, il Collegio ha ribadito che, laddove, per la repressione degli abusi edilizi all'interno dei parchi naturali, vi sia un concorso tra le funzioni di vigilanza edilizia, ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001, di cui è titolare il Comune, e quelle di protezione del vincolo paesistico attribuito all'ente gestore del Parco, *“le valutazioni svolte dai due soggetti potrebbero divergere, poiché il Comune deve tener conto dei limiti e dei divieti di natura urbanistico-edilizia, mentre l'ente gestore del Parco considera la compatibilità paesistica dell'opera; di conseguenza, un nuovo volume potrebbe essere sanabile nella valutazione del Comune (ad esempio, perché gli indici edificatori non sono ancora esauriti), ma non nella valutazione paesistica del Parco”*. Cambiando le circostanze di fatto, ovviamente, potrebbe verificarsi il caso opposto; a maggior ragione le conclusioni possono divergere per gli interventi edilizi minori e accessori.

Sulla questione era già intervenuto anche il **Tar Brescia, Sez. I**, che, con **sentenza n. 1057 del 15 ottobre 2014**, ha chiarito che le valutazioni che i due enti svolgono nell'esercizio delle funzioni repressive non sono sovrapponibili. Da un lato, infatti, vi è il Comune che deve tenere conto dei limiti e dei divieti di natura urbanistico-edilizia posti dal piano territoriale di coordinamento del Parco, ma nella qualificazione dell'abuso e nell'accertamento di conformità ex articolo 36 del DPR 380/2001 applica definizioni e categorie esclusivamente edilizie; dall'altro vi è il Parco che, in quanto autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesistica, esercita un potere differente, perché decide sulla compatibilità paesistica ai fini della sanatoria adattando le definizioni e le categorie edilizie al proprio peculiare punto di osservazione.

In sintesi, il Comune si concentra sul contenuto della singola opera abusiva, per stabilire se la stessa ricada in una delle facoltà edificatorie previste dalla disciplina urbanistica comunale o sovraordinata; il Parco valuta invece la percepibilità dell'opera quale parte di un insieme¹.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell'espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell'articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

¹ V. TAR Torino Sez. II 17 dicembre 2011 n. 1310